

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 19 maggio 2023

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074927-930 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074943 - INSERZIONI TEL. 091/7074912-897  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it)

### S O M M A R I O

#### DECRETI ASSESSORIALI

##### Assessorato della salute

DECRETO n. 409 dell'8 maggio 2023.

**Ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta anno 2023 - Rettifica al D.D.G. n. 268 del 30 marzo 2023**  
..... pag. 3

#### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

##### Corte costituzionale:

Ordinanza 23 febbraio - 23 marzo 2023, n. 49 . pag. 5

Sentenza 8 marzo - 2 maggio 2023, n. 80 . pag. 9

##### Presidenza:

Nomina del commissario straordinario presso il comune di Santa Ninfa ..... pag. 35

##### Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea:

Avviso pubblico "Interventi a supporto delle imprese agricole contro la siccità e la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui e per l'allevamento - deliberazione di Giunta n. 559 del 27 novembre 2020", approvato con D.D.G. n. 46 del 22 gennaio 2021 - Approvazione dell'elenco regionale delle domande di aiuto ammesse, non ammesse e ammissibili .... pag. 35

##### Assessorato dell'economia:

Autorizzazione del progetto di fusione per incorporazione della società Finanza Sud Sim - Società di intermediazione mobiliare per azioni - nella Banca Agricola Popolare di Ragusa, con sede in Ragusa ..... pag. 35

##### Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Approvazione delle graduatorie provvisorie per la linea d'intervento 1 - "Giovani e sostenibilità" e per la linea d'intervento 2 "Giovani e cultura e benessere", relative alle proposte progettuali presentate a valere sull'Avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 494 del 14 aprile 2022, come integrato e modificato con D.D.G. n. 574 del 3 maggio 2022 - Fondo Nazionale Politiche Giovanili anno 2021 ..... pag. 35

##### Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:

Finanziamento ed impegno di somma per la realizzazione di un parcheggio di interscambio nel comune di Misterbianco, a valere sui fondi di cui alla legge regionale n. 3/2016, art. 47, e ss.mm.ii. .... pag. 35

##### Assessorato della salute:

PO FESR Sicilia 2014/2020 - Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) - APQ Sicani - Ammissione a finanziamento dell'intervento AISIC 15 ..... pag. 35

PO FESR Sicilia 2014/2020 - Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) - APQ Simeto - Ammissione a finanziamento dell'intervento AISI 06 ..... pag. 35

Rettifica del decreto n. 298 del 6 aprile 2022, relativo al trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla struttura Centro medico di Fisioterapia ed Estetica di Nuzzo Vincenzo & C. s.n.c. alla struttura Centro medico di Fisioterapia ed Estetica s.r.l., con sede nel comune di Alcamo ..... pag. 36

Sostituzione del referente unico della società farmaceutica Alexion Pharma Italy s.r.l., con sede legale in Milano, iscritta nel Registro dei portatori d'interesse dell'Assessorato della salute ..... pag. 36

Iscrizione della società Galapagos Biopharma Italia s.r.l., con sede legale in Milano, nel Registro dei portatori di interesse dell'Assessorato della salute ..... pag. 36

Autorizzazione all'apertura di un dispensario stagionale nel comune di Giardini Naxos ..... pag. 36

Aggiornamento dell'elenco dei centri e dei clinici abilitati alla prescrizione di medicinali a base di ormone somatotropo e analoghi ..... pag. 36

#### **Assessorato del territorio e dell'ambiente:**

Provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto di un impianto fotovoltaico grid-connected da realizzare nel comune di Comiso - proponente: Solar Italy XVIII s.r.l. .... pag. 36

Provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto di un lotto di impianti fotovoltaici da realizzare nel comune di Mazara del Vallo - proponente: Sicily Sun One s.r.l. .... pag. 37

Esito positivo della verifica di ottemperanza per il progetto di modifica di un impianto esistente di recupero mediante compostaggio di rifiuto organico per la produzione di ammendanti nel comune di Belpasso - proponente: ditta RACO s.r.l. .... pag. 37

Provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nei comuni di Melilli e Augusta - proponente: Blusolar Melilli 1 s.r.l. .... pag. 37

Giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto relativo ad un impianto per la messa in riserva ed il trattamento di rifiuti non pericolosi sito nel comune di Terme Vigliatore - proponente: Ditta Torre s.r.l. .... pag. 37

Giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto relativo ad un impianto fotovoltaico da realizzare nel comune di Piazza Armerina - ditta proponente: Edison Rinovabili S.p.A. .... pag. 37

Giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico nel comune di Vittoria - proponente: Solar Italy XIII s.r.l. .... pag. 37

Esclusione dalle procedure di valutazione ambientale del progetto di modifica non sostanziale di un impianto di trattamento rifiuti, sito nel comune di Termini Imerese - proponente: Profineco s.r.l. .... pag. 38

#### **Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:**

Iscrizione dell'associazione Pro loco di Bompensiere APS al relativo albo regionale ..... pag. 38

Approvazione dell'Avviso per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati al rimborso dei costi sostenuti dalle società sportive siciliane partecipanti ai campionati nazionali di serie A e serie B indetti dalle Federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP per le trasferte dei propri atleti - Stagione sportiva 2022-2023 ..... pag. 38

Approvazione della disciplina per la richiesta dei contributi per la stagione sportiva 2022/2023 destinati alle società sportive siciliane professionistiche, dilettantistiche, partecipanti ai campionati nazionali di serie A e serie B indetti dalle Federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 e ss.mm.ii. .... pag. 38

Modalità di attuazione, determinazione dei destinatari e quantificazione del beneficio economico di cui al comma 61 dell'art. 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 ..... pag. 38

Manifestazione di interesse per l'individuazione delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, affiliate al CONI e/o al CIP, che gestiranno le attività sportive o i corsi organizzati di cui al comma 61 dell'art. 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 ..... pag. 38

#### **SUPPLEMENTI ORDINARI**

*Supplemento ordinario n. 1*

#### **Leggi e decreti presidenziali**

DECRETO PRESIDENZIALE n. 1 del 3 maggio 2023.

**Adozione del Piano di laminazione preventivo emergenziale della Diga Trinità (TP).**

*Supplemento ordinario n. 2*

#### **Decreti assessoriali**

#### **Assessorato della salute**

DECRETO n. 384 del 28 aprile 2023.

**Approvazione del Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la presa in carico del paziente con HIV/AIDS in Regione Sicilia.**

# DECRETI ASSESSORIALI

## ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO n. 409 dell'8 maggio 2023.

**Ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta anno 2023 - Rettifica al D.D.G. n. 268 del 30 marzo 2023.**

IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE  
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
- VISTO il D.L.vo 502/92, come modificato dal D.L.vo 517/93 ed ulteriormente modificato ed integrato dal D.L.vo 229/99 ;
- VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta del 28/04/2022;
- VISTO l'Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, sottoscritto dalla parte pubblica e dalla FIMP e recepito con D. A. n. 1209 del 29 giugno 2011 e modificato con D.A. n. 1501/2021 del 21/12/2021;
- VISTO l'art. 32 dell'A.C.N. del 28/04/2022 che definisce le procedure per l'assegnazione di incarichi di pediatria di libera scelta stabilendo che la Regione pubblica sulla Gazzetta Ufficiale l'elenco degli ambiti carenti e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui all'art. 30;
- VISTO l'art. 30 comma 8 dell'A.C.N. del 28/04/2022 che stabilisce, " *al fine di garantire l'assistenza pediatrica l'Azienda può procedere all'individuazione di un ambito territoriale carente anche in deroga al presente articolo, previo parere del Comitato Aziendale* ";
- VISTO il D.D.G. n. 1075/2022 del 18/11/2022 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 54 del 02/12/2022 con il quale è stata approvata la Graduatoria Regionale definitiva di Pediatria di Libera Scelta valida per l'anno 2023;
- VISTA la nota prot. n. 7674 del 01/02/2023 con la quale l'Amministrazione Regionale ha attivato le procedure di ricognizione, invitando le Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia ad individuare e comunicare gli ambiti carenti di pediatria di libera scelta per l'anno 2023;
- PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute da parte delle AA.SS.PP. della Regione e dei Comitati Aziendali di Pediatria relativamente agli ambiti carenti di pediatria di libera scelta per l'anno 2023;

- VISTO il D.D.G. n. 268/2023 del 30/03/2023 con il quale sono stati pubblicati gli ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta relativi all'anno 2023;
- VISTA la nota prot. n. 97302 del 28/04/2023 con la quale l'A.S.P. di Catania a rettifica della precedente nota prot. 63825 del 14/03/2023 dove indicava due zone carenti presso il comune di Catania, ambito di Catania, con obbligo di apertura dello studio presso zona San Giorgio Librino e zona Santa Maria Goretti – Villaggio S. Agata, comunica di confermare le due zone carenti presso il comune di Catania ma senza alcun obbligo di apertura degli studi in una zona piuttosto che in un'altra della città;
- RITENUTO di dovere provvedere alla necessaria rettifica relativamente agli ambiti carenti di pediatria di libera scelta dell'A.S.P. di Catania relativi all'anno 2023;
- VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28/12/00 n.445, come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge n. 183 del 2011;

### DECRETA

ART. 1 - Per quanto in premessa indicato, fermo restando quant'altro previsto dal D.D.G. n. 268/2023 del 30/03/2023 e a parziale rettifica degli ambiti nello stesso indicati, con il presente provvedimento vengono modificati i seguenti ambiti carenti:

#### A.S.P. di CATANIA

<p>Ambito: CATANIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (uno disponibile dal 31/03/2023 con obbligo apertura dello studio presso il comune di Motta S. Anastasia)</li> <li>- (uno disponibile dal 21/06/2023 con obbligo apertura dello studio presso il comune di Misterbianco)</li> <li>- Due posti presso il comune di Catania</li> </ul>	<p>n. 4 posti</p>
--	-----------------------

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione online.

Palermo, 8 maggio 2023.

REQUIREZ

(2023.19.1150)102

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 23 febbraio - 23 marzo 2023, n. 49.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Silvana	SCIARRA	Presidente
-	Daria	de PRETIS	Giudice
-	Nicolò	ZANON	”
-	Franco	MODUGNO	”
-	Augusto Antonio	BARBERA	”
-	Giulio	PROSPERETTI	”
-	Giovanni	AMOROSO	”
-	Francesco	VIGANÒ	”
-	Luca	ANTONINI	”
-	Stefano	PETITTI	”
-	Angelo	BUSCEMA	”
-	Emanuela	NAVARRETTA	”
-	Maria Rosaria	SAN GIORGIO	”
-	Filippo	PATRONI GRIFFI	”
-	Marco	D’ALBERTI	”

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Siciliana 21 luglio 2021, n. 18 (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notificazione il 28 settembre 2021, depositato in cancelleria il 30 settembre 2021, iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2021.

*Visto* l’atto di costituzione della Regione Siciliana;

*udito* nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023 il Giudice relatore Franco Modugno;

*deliberato* nella camera di consiglio del 23 febbraio 2023.

*Ritenuto* che, con ricorso spedito per la notificazione il 28 settembre 2021 e depositato il 30 settembre 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Siciliana 21 luglio 2021, n. 18 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione;

che la disposizione impugnata, nella sua originaria formulazione, aggiungeva all'art. 6 della legge della Regione Siciliana 21 ottobre 2020, n. 24 (Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo) il comma *9-bis*, il quale prevedeva che «[a]i fini di quanto stabilito dal comma 1, la stipulazione di un nuovo contratto da parte dell'originario contraente già autorizzato alla raccolta delle scommesse, anche con un differente concessionario, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza tra parenti in linea retta o rescissione di un contratto in essere, non costituisce nuova installazione. Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto»;

che, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, la citata disposizione avrebbe introdotto l'istituto del «subingresso per atto tra vivi nelle licenze di pubblica sicurezza», non previsto dalla disciplina statale in materia di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e che, ponendosi in contrasto con le previsioni degli artt. 8, 86 e 88 TULPS, avrebbe quindi invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordine pubblico e sicurezza»;

che la medesima disposizione avrebbe, inoltre, ecceduto dall'ambito delle competenze legislative regionali previste dal regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, fra le quali, in particolare, la competenza primaria in materia di industria e commercio (salva la disciplina dei rapporti privati) e quella urbanistica, nonché alcune delle competenze legislative concorrenti, come quella relativa all'organizzazione di servizi in materia di igiene pubblica e di assistenza sanitaria;

che, con atto depositato il 5 novembre 2021, si è costituita in giudizio la Regione Siciliana, chiedendo che fosse dichiarata inammissibile o, comunque sia,

COPIA  
NON  
VALIDA

non fondata, la questione di legittimità costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri;

che, in data 19 aprile 2022, la difesa dello Stato ha depositato memoria, con la quale ha risposto alle deduzioni della resistente, insistendo per l'accoglimento del ricorso;

che, in data 5 maggio 2022, la Regione Siciliana ha presentato istanza di rinvio dell'udienza pubblica, prendendo atto dell'emendamento A.133 al disegno di legge n. 1234 della legge di stabilità regionale 2022/2024, presentato il 2 maggio del 2022 all'Assemblea regionale Siciliana al fine di determinare la cessazione della materia del contendere;

che, nel corso dell'udienza pubblica del 10 maggio 2022, il Presidente di questa Corte, dato atto dell'istanza di rinvio depositata dalla Regione Siciliana e dell'adesione dell'Avvocatura dello Stato, ha rinviato la causa a nuovo ruolo;

che, in seguito, la Regione Siciliana ha modificato il testo della disposizione impugnata;

che, inizialmente, la modifica è intervenuta con l'art. 14, comma 1, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), a decorrere dal 1° gennaio 2022;

che, successivamente, un'ulteriore modifica di quest'ultima disposizione è stata operata dall'art. 20, comma 1, lettera *p*), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie), a decorrere dal 13 agosto 2022;

che, a seguito di tale ultimo intervento normativo, su conforme delibera del Consiglio dei ministri del 19 gennaio 2023, l'Avvocatura dello Stato, in data 27 gennaio 2023, ha presentato atto di rinuncia al ricorso, ritenendo le modifiche apportate alla disposizione impugnata conformi alle indicazioni governative e tali da far ritenere superati gli originali rilievi sollevati con l'impugnativa;

che, in data 3 febbraio 2023, la Regione Siciliana ha depositato atto di accettazione della predetta rinuncia al ricorso.

*Considerato* che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità

COPIA  
NON  
VALIDA

costituzionale dell'art. 1, comma 2, ultimo periodo, della legge reg. Siciliana n. 18 del 2021, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *h*), Cost.;

che, previa delibera del Consiglio dei ministri, il ricorrente ha rinunciato al ricorso indicato in epigrafe;

che la rinuncia è stata accettata dalla Regione Siciliana;

che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente *ratione temporis*, l'estinzione del processo.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2023.

*Il presidente:* Sciarra

*Il redattore:* Modugno

*Il cancelliere:* Milana

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2023.

*Il direttore della Cancelleria:* Milana

**(2023.19.1164)045**



Sentenza 8 marzo - 2 maggio 2023, n. 80.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Silvana	SCIARRA	Presidente
-	Daria	de PRETIS	Giudice
-	Nicolò	ZANON	”
-	Franco	MODUGNO	”
-	Augusto Antonio	BARBERA	”
-	Giulio	PROSPERETTI	”
-	Giovanni	AMOROSO	”
-	Francesco	VIGANÒ	”
-	Luca	ANTONINI	”
-	Stefano	PETITTI	”
-	Angelo	BUSCEMA	”
-	Emanuela	NAVARRETTA	”
-	Maria Rosaria	SAN GIORGIO	”
-	Filippo	PATRONI GRIFFI	”
-	Marco	D’ALBERTI	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’intero testo e, in particolare, degli artt. 3, commi 1 e 2, 13, commi 14 e 50, e 18, comma 5, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), nonché dell’art. 12, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 26 luglio e il 12 ottobre 2022, depositati in cancelleria il 26 luglio e il 17 ottobre 2022, iscritti, rispettivamente, ai numeri 48 e 78 del registro ricorsi 2022 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, numeri 38 e 48, prima serie speciale, dell’anno 2022.

COPIA  
NO

*Visti* gli atti di costituzione della Regione Siciliana;  
*udito* nell'udienza pubblica del 7 marzo 2023 il Giudice relatore Luca Antonini;  
*uditi* gli avvocati dello Stato Emanuele Feola e Giancarlo Caselli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giuseppa Mistretta per la Regione Siciliana;  
*deliberato* nella camera di consiglio dell'8 marzo 2023.

*Ritenuto in fatto*

1.– Con ricorso notificato e depositato il 26 luglio 2022 (reg. ric. n. 48 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'intero testo e, in particolare, tra gli altri, l'art. 18, comma 5, nonché gli artt. 3, commi 1 e 2, e 13, commi 14 e 50, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), in riferimento, complessivamente, agli artt. 81, terzo comma, 97, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.

1.1.– Il primo motivo denuncia l'art. 18, comma 5, della citata legge regionale, che, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2022 al 2038, ha ridotto l'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 20, Programma 3, capitolo 215754, relativa al fondo per garantire i percorsi di stabilizzazione di alcune categorie di personale.

Ad avviso del ricorrente, i risparmi che conseguirebbero da tale previsione non potrebbero costituire una fonte di copertura degli oneri indicati nel prospetto allegato alla legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, dovendo invece essere «destinati alla realizzazione del piano decennale di rientro del disavanzo».

In tal modo violerebbero l'art. 81, terzo comma, Cost., sia il denunciato art. 18, comma 5, i cui oneri risulterebbero «di fatto privi di copertura finanziaria», sia la legge regionale nel suo complesso, che andrebbe dichiarata costituzionalmente illegittima «nella sua interezza» dal momento che la copertura in esame non sarebbe direttamente correlabile a uno specifico onere discendente dalla stessa.

1.2.– Dell'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 il ricorso impugna le previsioni dei primi due commi – aventi ad oggetto, rispettivamente, il trattamento accessorio e il sistema di classificazione del personale regionale –, in particolare là dove questi prevedono che le relative spese sono finanziate con le risorse derivanti dalla riduzione dei fondi indicati nei successivi commi 3 e 4.

Nel testo originario, la disposizione del citato art. 3 stabilisce infatti che:

«1. Al fine di recepire la normativa statale di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in materia di incremento dei trattamenti economici

COPIA  
NON

accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, le risorse destinate ai fondi per i trattamenti accessori del personale dell'Amministrazione regionale, anche di livello dirigenziale, sono incrementati, complessivamente, di euro 1.600.000,00 a decorrere dall'anno 2022, nel rispetto del limite massimo pari allo 0,22 per cento del monte salari 2018 previsto dalla citata disposizione statale e dei contenuti previsti dal punto 2, lettera e) dell'“Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo” sottoscritto in data 14 gennaio 2021 (Missione 1 Programma 10 capitolo 212017). Alla conseguente copertura dell'onere, pari ad euro 1.600.000,00 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4.

2. Al fine di recepire la normativa statale in materia di revisione del sistema di classificazione professionale da applicare al personale dell'Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dei contenuti previsti dal punto 2, lettera e) dell'“Accordo tra Stato e Regione siciliana per il ripiano decennale del disavanzo” sottoscritto in data 14 gennaio 2021, le risorse finanziarie per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi al triennio 2019/2021, stanziare dalla legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 e dall'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35, sono integrate, a decorrere dall'anno 2022, di un importo, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, nel limite massimo di euro 1.350.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 e nel limite massimo di euro 2.700.000,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2023, da destinare al rinnovo contrattuale del personale del comparto non dirigenziale. All'onere di cui al presente comma si provvede con i risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4.

3. A decorrere dall'anno 2022, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 49, commi 3 e 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni e dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni e dalla Delib.G.R. n. 108 del 10 marzo 2022 nonché al fine di dare attuazione al punto 2, lettere d) ed e) dell'“Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo” sottoscritto in data 14 gennaio 2021, in materia di contenimento del trattamento economico accessorio, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato del personale dell'area della dirigenza dell'amministrazione regionale è ridotto di un importo pari ad euro 3.841.000,00 (Missione 1, Programma 10, capitolo 212019) rispetto all'ammontare del fondo medesimo del 2021 come formalmente quantificato e costituito dall'amministrazione regionale. Le economie di pari importo registrate nel fondo di cui

COPIA  
NON

al primo periodo e relative all'anno 2021, costituiscono in via definitiva e strutturale risparmi a beneficio del bilancio regionale.

4. A decorrere dall'anno 2022, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 49, commi 3 e 4, della legge regionale n. 9/2015 e successive modificazioni, dall'articolo 10 comma 1 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, come attuati con decreto presidenziale n. 608/2022, nonché al fine di dare attuazione al punto 2, lettere *d*) ed *e*) dell'«Accordo Stato e Regione siciliana per il ripiano decennale del disavanzo» sottoscritto in data 14 gennaio 2021, in materia di contenimento del trattamento economico accessorio, il fondo risorse decentrate del personale del comparto non dirigenziale dell'amministrazione regionale è ridotto di un importo pari ad euro 544.134,00 (Missione 1, Programma 10, capitolo 212015) rispetto all'ammontare del fondo medesimo del 2021, come formalmente quantificato e costituito dall'amministrazione regionale.

5. A decorrere dall'anno 2022, sono fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 1, commi 604 e 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

1.2.1.– Secondo il ricorrente, i richiamati commi 1 e 2, prevedendo che alla copertura dei rispettivi oneri si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4, si porrebbero in evidente contrasto con l'impegno alla riduzione strutturale delle spese di personale, assunto dalla Regione Siciliana con l'accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021 per il ripiano decennale del disavanzo.

Il punto 2 di tale accordo impegna la Regione «ad adottare interventi di riduzione della spesa corrente attraverso provvedimenti legislativi e/o amministrativi regionali», tra i quali le successive lettere *d*) ed *e*) indicano, rispettivamente: «*d*) [...] il contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, nei limiti di quanto previsto per le amministrazioni pubbliche dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 [...]; *e*) [...] il contenimento della spesa del personale in servizio, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali nei limiti minimi di quelli previsti per il medesimo periodo a livello nazionale, e del personale in quiescenza. [...]

Le due previsioni impugnate, invece, impiegherebbero le risorse derivanti dalla riduzione dei fondi considerati nei commi 3 e 4 «per finanziare l'incremento del trattamento accessorio del personale regionale, nonché la revisione del sistema di classificazione del medesimo».

COPIA  
NON

Le stesse eccederebbero dunque dalle competenze legislative statutariamente riservate alla Regione Siciliana e violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica, «tra i quali rientr[erebbero] anche le disposizioni di contenimento dei costi di personale [...], di cui costitui[rebbe] espressione» il richiamato punto 2, lettere *d*) ed *e*), dell'accordo sottoscritto dalla Regione Siciliana.

Sotto altro profilo, le disposizioni impugnate violerebbero anche gli artt. 97 e 119 Cost., quanto al «principio dell'equilibrio dei bilanci pubblici e della sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni [...], nella misura in cui esse pregiudic[herebbero] la corretta attuazione e, quindi, l'efficacia del piano di rientro decennale dal disavanzo».

In subordine, anche ritenendo che le previsioni impugnate non sottraggano risorse destinate all'attuazione del suddetto piano di rientro, le stesse sarebbero comunque costituzionalmente illegittime «in quanto prive di adeguata copertura finanziaria», violando perciò l'art. 81, terzo comma, Cost. Secondo il ricorrente, per effetto delle riduzioni previste nei commi 3 e 4 dell'impugnato art. 3, i fondi dagli stessi considerati «non sarebbero affatto sufficienti per garantire gli incrementi dei costi di personale disposti dal legislatore regionale» con i precedenti commi 1 e 2.

1.3.– Il ricorso impugna anche l'art. 13, comma 14, della stessa legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, ai sensi del quale: «[p]er l'esercizio finanziario 2022 è autorizzata la spesa di 160 migliaia di euro in favore del Comune di Sciacca, destinata al pagamento delle imposte comunali ICI/IMU relative al procedimento di liquidazione della fondazione “Pardo” al fine di permettere l'immediato utilizzo delle risorse, già stanziare, destinate alla realizzazione del museo interdisciplinare di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 e successive modificazioni, nel complesso monumentale di Santa Margherita a Sciacca».

«Nel presupposto» che la fondazione Pardo «sia soggetto partecipato dal Comune di Sciacca», il ricorso denuncia il contrasto della disposizione regionale con gli artt. 97 e 117 Cost.

Sotto un primo profilo, il ricorso osserva che per effetto della norma impugnata il Comune di Sciacca dovrebbe rispondere dell'obbligazione sorta in capo alla citata fondazione, risultando così sovvertito, di fatto, «il principio dell'autonomia patrimoniale perfetta recato dall'articolo 12 cod. civ.», per il quale le vicende dell'ente inciderebbero esclusivamente sul patrimonio dello stesso e non su quello dei soggetti

COPIA  
NON

che, in qualsiasi forma, partecipino all'ente medesimo.

Inoltre, la disposizione regionale, nel prevedere che delle obbligazioni della fondazione «risponda il soggetto pubblico, ovvero la collettività, attraverso un sostanziale accollo del debito, peraltro, con provvista finanziaria fornita dalla stessa Regione», violerebbe altresì il principio di sana gestione finanziaria espresso dall'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche non possono, salve alcune ipotesi particolari, «sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali».

Richiamando la giurisprudenza della Corte dei conti, che ravvisa nella previsione da ultimo citata il cosiddetto divieto di soccorso finanziario da parte di un soggetto pubblico rispetto ai suoi organismi partecipati aventi struttura societaria, il ricorso assume che il richiamato art. 14, comma 5, esprimerebbe un principio generale «fondato su esigenze di tutela dell'economicità gestionale e della concorrenza, estensibile anche agli altri organismi partecipati dagli enti pubblici», comprese le fondazioni.

Risulterebbe quindi violato l'art. 117 (*recte*: art. 117, terzo comma) Cost., sotto il profilo della determinazione dei principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica.

La disposizione regionale impugnata produrrebbe anche «l'effetto di ripianare un debito contratto da una fondazione di diritto privato in fase di liquidazione, trasferendo il relativo onere finanziario a carico della collettività, senza alcuna ragionevole giustificazione», violando così l'art. 97 (*recte*: art. 97, secondo comma) Cost., là dove questo prescrive il principio del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione.

1.4.– Infine, il ricorso denuncia l'art. 13, comma 50, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, in base al quale «[a]ll'articolo 55 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, dopo le parole “liquidazione coatta amministrativa” sono aggiunte le parole “nonché ai soci che hanno favorevolmente ottenuto i benefici di cui all'articolo 179 del codice penale”», ossia la riabilitazione.

Pertanto, la disposizione regionale modificata – recante interpretazione autentica dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Siciliana 10 ottobre 1994, n. 37

COPIA  
NON

(Provvedimenti in favore delle cooperative) – stabilisce ora che quest'ultimo «si interpreta nel senso che i benefici previsti dal comma 1 dell'articolo 2 della suddetta legge si applicano ai soci delle cooperative agricole, già utilmente inserite in graduatoria per il godimento dei suddetti benefici, per le quali sia stato dichiarato lo stato di insolvenza ovvero siano pendenti o già definite le procedure di fallimento o liquidazione coatta amministrativa nonché ai soci che hanno favorevolmente ottenuto i benefici di cui all'articolo 179 del codice penale».

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri la disposizione impugnata recherebbe «evidenti oneri finanziari a carico del bilancio regionale», dal momento che l'art. 2, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 37 del 1994 ammetterebbe i soci delle cooperative agricole per le quali sia stato già dichiarato lo stato di insolvenza o il fallimento o sia stata già avviata la liquidazione coatta amministrativa ai benefici previsti dal comma 1 della medesima disposizione, ossia l'assunzione «a carico del bilancio della Regione» delle garanzie concesse prima del 20 maggio 1993 da tali soggetti a favore delle cooperative stesse.

Richiamando i principi costituzionali menzionati con riferimento ad altri motivi d'impugnazione dello stesso ricorso, il ricorrente ravvisa dunque la «evidente» violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., non avendo la Regione «quantifica[to] i suddetti oneri ed individua[to] i mezzi finanziari per farvi fronte».

2.– Con atto depositato il 31 agosto 2022 la Regione Siciliana, in persona del Presidente *pro tempore*, si è costituita in giudizio limitatamente ad alcune delle disposizioni impuginate e precisamente, per quanto qui rileva, in relazione agli artt. 18, comma 5, e 3, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022.

2.1.– Preliminarmente la difesa regionale eccepisce la inammissibilità «con riferimento alla più volte enunciata violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, non [essendo] state fornite argomentazioni a sostegno della presunta violazione», che non sussisterebbe «alla luce del quadro normativo esaminato nel suo complesso».

2.2.– Nel merito, la resistente ritiene prive di fondamento le censure mosse all'art. 18, comma 5, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, e «frutto di un travisamento dei contenuti dell'Accordo sottoscritto in data 14 gennaio 2021 tra la Regione e lo Stato», sulla base di ragioni estensibili anche alla impugnativa dell'art. 3, commi 1 e 2, della medesima legge regionale.

Di tale accordo la resistente richiama anzitutto il punto 1, con il quale l'ente si

COPIA  
NON

sarebbe impegnato a realizzare, per gli anni dal 2021 al 2029, riduzioni strutturali della spesa corrente in misura non inferiore all'importo indicato per ciascun anno nella Tabella allegata, mediante l'adozione di interventi specifici elencati dal punto 2 dell'accordo.

Per la verifica dei suddetti contenuti, il successivo punto 5 prescriverebbe la trasmissione da parte della Regione di una certificazione – entro il 30 aprile di ciascun anno – a un apposito tavolo Stato-Regione mentre, ai sensi del punto 6: «[i]n caso di mancata attuazione degli impegni di cui ai punti 1 e 2, tenendo conto della flessibilità ivi prevista, viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo», ossia entro dieci esercizi, trovando applicazione il regime ordinario triennale previsto dall'art. 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La difesa regionale sottolinea poi che, a seguito della certificazione prodotta per l'anno 2021, il ragioniere generale dello Stato avrebbe attestato il conseguimento di risparmi strutturali pari a 56,525 milioni di euro.

2.2.1.– Ciò premesso, secondo la resistente l'inosservanza dell'accordo non potrebbe tradursi in una violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., perché quello non prevederebbe «un obbligo della Regione, in sede di legge di stabilità, di accantonare necessariamente importi predeterminati per far fronte agli oneri scaturenti dal piano decennale del rientro del disavanzo».

Al contrario, la verifica del conseguimento delle riduzioni di spesa non sarebbe disciplinata «in sede di norme previsionali», ma «trov[erebbe] riscontro nei dati della certificazione regionale», da trasmettere entro il successivo 30 aprile di ciascun esercizio finanziario di riferimento e poi aggiornata e ritrasmessa a seguito dell'approvazione della legge regionale del relativo rendiconto.

Inoltre, sarebbe «espressamente affidata alla piena autonomia regionale» la scelta della misura e dei provvedimenti legislativi e amministrativi da adottare, fermi restando la priorità degli interventi elencati al punto 2 dell'accordo e il rispetto della riduzione programmata di cui alla Tabella allo stesso allegata. Coerentemente con tale impostazione il meccanismo sanzionatorio di cui al successivo punto 6 «non prevede[rebbe] alcuna potestà di verifica preventiva da parte del Governo» sulle riduzioni di spesa programmate dalla Regione, che si assumerebbe la responsabilità di

COPIA  
NON



raggiungere l'obiettivo alla fine di ciascun esercizio.

Pertanto, in forza delle suddette considerazioni non si potrebbe individuare nel predetto accordo «un motivo di censura in sede di controllo preventivo di legittimità costituzionale delle leggi regionali», mancando previsioni pattizie che introducano tali meccanismi di controllo *ex ante*.

2.2.2.– Quanto alla specifica censura mossa all'art. 18, comma 5, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, la resistente osserva che le risorse da questo utilizzate a copertura degli oneri della predetta legge regionale non rientrerebbero tra gli interventi espressamente declinati nel punto 2 dell'accordo, dalla lettera a) alla lettera g), bensì nella categoria, prevista dalla successiva lettera o), delle «misure di contenimento e riqualificazione della spesa individuate dalla Regione in piena autonomia». Sarebbe quindi infondata l'asserita carenza di copertura finanziaria, in assenza di qualsiasi vincolo riconducibile al capitolo di bilancio la cui autorizzazione di spesa è stata ridotta dalla disposizione impugnata.

2.2.3.– Anche le censure all'art. 3, commi 1 e 2, della stessa legge regionale sarebbero prive di fondamento perché, in forza dei richiamati meccanismi di applicazione dell'accordo del 14 gennaio 2021, «le verifiche sul rispetto degli impegni regionali si effettuerebbero] a consuntivo», restando la Regione pienamente autonoma nell'individuazione delle azioni funzionali al conseguimento della riduzione totale degli impegni di spesa corrente.

Inoltre, ad avviso della resistente, la lettera e) del punto 2 dell'accordo avrebbe comunque espressamente escluso dal computo del contenimento della spesa del personale in servizio le «spese per i rinnovi contrattuali nei limiti minimi di quelli previsti per il medesimo periodo a livello nazionale».

D'altro canto, nemmeno emergerebbe una specifica azione avente ad oggetto la riduzione o la non corresponsione degli emolumenti scaturenti dal rinnovo del contratto collettivo di lavoro, i quali, peraltro, risulterebbero in linea con i limiti di spesa dei rinnovi già intervenuti negli altri rami della pubblica amministrazione, anche a livello nazionale.

A questo riguardo, la difesa regionale ricorda che il legislatore statale avrebbe di recente destinato appositi stanziamenti ai rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021 del personale delle amministrazioni pubbliche, nonché ulteriori risorse aggiuntive finalizzate sia al superamento del limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e

COPIA  
NON

integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera *a*), e 2, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) e 17, comma 1, lettere *a*), *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), *l*) *m*), *n*), *o*), *q*), *r*), *s*) e *z*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», sia al finanziamento dei sistemi di classificazione del personale non dirigenziale (sono richiamati i commi 604 e 612 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»).

In tal modo sarebbe stata data attuazione alla deroga – disciplinata dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2021, n. 113 – che consente appunto il superamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.

Tale deroga, conclude la difesa regionale, non potrebbe che «dinamicamente applicarsi alla Regione siciliana», alla luce del rinvio, contenuto nel punto 2, lettera *d*), dell'accordo, ai limiti posti dal citato decreto legislativo. D'altro canto, una diversa interpretazione determinerebbe una «ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti delle pubbliche amministrazioni».

2.3.– Da ultimo, la difesa della resistente sottolinea che le disposizioni impugnate, di cui agli artt. 18, comma 5, e 3, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 sono state modificate, rispettivamente, dagli artt. 1 e 12 della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie).

Per effetto del citato art. 1, le risorse considerate dall'impugnato art. 18, comma 5, non sarebbero più utilizzabili come copertura di altre spese a valere sull'esercizio 2022, venendo invece iscritte in un fondo non impegnabile nella gestione della spesa.

Il successivo art. 12 avrebbe operato una «[a]naloga sterilizzazione» modificando le previsioni contenute nell'impugnato art. 3, commi 1 e 2, riferite agli anni 2022, 2023 e 2024.

La descritta novella legislativa, conclude la resistente, avrebbe dunque determinato la cessazione della materia del contendere.

3.– A seguito dell'adozione del richiamato art. 1 della legge reg. Siciliana n. 16

COPIA  
NON

del 2022, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 21 novembre 2022, ha approvato la rinuncia parziale al ricorso limitatamente, tra le altre, alla disposizione di cui all'art. 18, comma 5, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, preso atto della mancata applicazione *medio tempore* della stessa. All'atto di rinuncia parziale, depositato dall'Avvocatura generale dello Stato il 26 novembre 2022, ha fatto seguito l'accettazione del Presidente della Regione Siciliana *pro tempore*, con atto datato 5 dicembre 2022, depositato il giorno 7 successivo.

4.– In prossimità dell'udienza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria con la quale, a fronte della richiesta della resistente di dichiarare cessata la materia del contendere quanto alle questioni che concernono l'art. 3, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, ritiene che lo *ius superveniens* non abbia rimosso i vizi denunciati con le censure promosse.

Ad avviso dell'Avvocatura le disposizioni impugnate rimarrebbero in contrasto con l'impegno a ripianare il disavanzo regionale mediante, tra l'altro, la riduzione strutturale delle spese di personale, «dato che esse continu[erebbero] a prevedere un incremento delle spese in questione».

Nemmeno varrebbe il richiamo, da parte della difesa regionale, alla parte dell'accordo stipulato in data 14 gennaio 2021 in cui questo ammetterebbe le «spese per i rinnovi contrattuali nei limiti minimi di quelli previsti per il medesimo periodo a livello nazionale» (punto 2, lettera e), poiché le norme impugnate non stanzierebbero risorse per questi fini, ma inciderebbero su specifiche spese di personale che la Regione si sarebbe invece espressamente impegnata a ridurre.

5.– Con successivo ricorso notificato il 12 ottobre 2022 e depositato il 17 ottobre 2022 (reg. ric. n. 78 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato varie disposizioni della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, tra le quali anzitutto l'art. 12, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 97, secondo comma, e 119, primo comma, Cost.

5.1.– La disposizione impugnata prevede che:

«1. All'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4.” sono sostituite dalle parole “si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1026.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

COPIA  
NON

“2. Al fine di recepire la normativa statale in materia di revisione del sistema di classificazione professionale da applicare al personale dell’Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni e dal punto 2, lettera e), dell’Accordo Stato-Regione sottoscritto in data 14 gennaio 2021, le risorse finanziarie per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi al triennio 2019-2021, stanziare con legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 e dall’articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35, sono integrate, a decorrere dall’anno 2022, di un importo pari a euro 3.300.000,00 comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP, da destinare al rinnovo contrattuale del personale del comparto non dirigenziale. Alla conseguente copertura dell’onere, pari ad euro 3.300.000,00, a decorrere dall’anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1026, per gli importi di euro 3.300.000,00 nell’anno 2022, di euro 2.988.040,94 nell’anno 2023 e di euro 3.300.000,00 nell’anno 2024 e mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, capitolo 215744 per l’importo di euro 311.959,06 nell’anno 2023 (Missione 1, Programma 10, capitolo 212017).”;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Le somme corrispondenti ai risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4, pari a complessivi euro 4.385.134,00 per ciascun anno del triennio 2022, 2023 e 2024, affluiscono a beneficio del bilancio regionale e sono iscritte in un apposito capitolo del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, non utilizzabili ai fini della gestione della spesa (Missione 20, Programma 3).”».

5.2.– Richiamando la precedente impugnativa, concernente «la copertura finanziaria oggetto di modifica» di cui all’art. 3 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, il ricorrente ravvisa analoghi vizi di legittimità costituzionale in quella definita con la riportata disposizione, in quanto assicurata mediante l’utilizzo delle maggiori entrate di natura tributaria, di cui al Titolo I, Tipologia 103, capitolo 1026.

Queste consisterebbero nelle ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale di cui la Regione Siciliana aggiornerebbe la quantificazione in relazione all’andamento del gettito comunicato dall’istituto cassiere e dunque privo di natura permanente e stabile, «essendo correlato a future variabili dei mercati finanziari».

Si tratterebbe pertanto di entrate che non rivestirebbero il necessario carattere di certezza e stabilità, tale da garantire la copertura degli oneri derivanti dalle spese di personale di natura strutturale e incompressibile nel tempo indicate dalla norma

COPIA  
NON

regionale.

5.2.1.– Al riguardo, il ricorso richiama la previsione dell'art. 17, comma 1, lettera *c*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), che consentirebbe la copertura delle maggiori spese «mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate»; ciò che la disposizione regionale impugnata non prevederebbe.

Inoltre, ai sensi del comma 1-*bis* del citato art. 17, le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non sarebbero utilizzabili per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o di riduzioni di entrate, ma andrebbero «finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica».

Pertanto, le norme regionali non rispetterebbero i caratteri della copertura finanziaria delle spese, incentrati sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che sorreggono l'iscrizione in bilancio degli stanziamenti in parte entrata e spesa (sono richiamate, di questa Corte, le sentenze n. 197 e n. 6 del 2019, nonché, con riferimento specifico alla Regione Siciliana, la sentenza n. 155 del 2022).

In conclusione, l'art. 12, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022 violerebbe l'art. 81, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con l'obbligo di copertura finanziaria delle norme, anche regionali, che comportino nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci pubblici.

5.3.– Dello stesso art. 12, il ricorso denuncia anche la lettera *c*) del comma 1, che introduce il comma 4-*bis* nell'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, così prevedendo che le somme corrispondenti ai risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4 di quest'ultima disposizione, derivanti dalla riduzione di fondi relativi al personale dell'area della dirigenza e a quello del comparto, «affluiscono a beneficio del bilancio regionale e sono iscritte in un apposito capitolo del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, non utilizzabili ai fini della gestione della spesa (Missione 20, Programma 3)».

Realizzando un «sostanziale “congelamento” dei predetti risparmi di spesa», la norma regionale contrasterebbe con il perseguimento delle finalità contemplate dall'accordo tra lo Stato e la Regione Siciliana sottoscritto il 14 gennaio 2021 e, in particolare, con la riduzione del trattamento economico accessorio dei dipendenti regionali, compresi quelli di livello dirigenziale, oggetto delle misure indicate nel punto 2, lettere *d*) ed *e*), dello stesso.

COPIA  
NON

I predetti risparmi sarebbero così di fatto sottratti «dal concorso alla riduzione del disavanzo finanziario, generando una economia di bilancio utilizzabile in futuro con successive previsioni normative regionali», potenzialmente idonee persino a determinarne il ritorno nell'ambito delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale.

Peraltro, ad avviso dell'Avvocatura, questa Corte avrebbe già dichiarato costituzionalmente illegittime disposizioni legislative della Regione Siciliana contrastanti con la finalità del citato accordo di pervenire al contenimento della spesa per il trattamento accessorio del personale (sono citate le sentenze n. 200 e n. 190 del 2022).

Conclusivamente, oltre a violare l'art. 81, terzo comma, Cost., la disposizione in esame assumerebbe «carattere manifestamente contraddittorio», in quanto, da un lato, sottrarrebbe i risparmi derivanti dalla riduzione del trattamento accessorio del personale al concorso del ripiano del disavanzo; dall'altro lato, manterrebbe di fatto tali risorse nella disponibilità futura del bilancio regionale, determinando la violazione degli artt. 97, secondo comma, e 119, primo comma, Cost., «in punto di equilibrio dei bilanci pubblici e di sostenibilità del debito pubblico».

6.– Con atto depositato il 18 novembre 2022 si è costituita in giudizio la Regione Siciliana, in persona del Presidente *pro tempore*, chiedendo di dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse nei confronti dell'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022.

6.1.– Con riferimento alla copertura finanziaria approntata dal comma 1, lettere *a*) e *b*), della disposizione appena citata, la difesa regionale richiama anzitutto gli importi delle previsioni iniziali sul capitolo di entrata 1026 (Ritenute su interessi e redditi capitale) per gli esercizi dal 2022 al 2024 (rispettivamente, 72 milioni di euro, 73 milioni di euro e 73,5 milioni di euro).

Precisa, poi, che avendo registrato nel corso dell'esercizio 2022 tre versamenti per un importo complessivo di 88.448.887,95 euro, in relazione a somme pertinenti al suddetto capitolo 1026, l'ente avrebbe «riten[uto] ragionevole e prudente modificare la stima previsionale del capitolo in questione», incrementando a 86 milioni di euro quella dell'esercizio 2022. Inoltre, dai dati dei bollettini tributari relativi alle entrate dei periodi gennaio-dicembre 2021 e gennaio-luglio 2022 emergerebbe un incremento del gettito dell'imposta sostitutiva sui redditi e delle ritenute sugli interessi e sugli altri redditi di capitale.

COPIA  
NON

Pertanto, per quanto sensibile al ciclo economico, si tratterebbe di una entrata non «aleatoria» e anzi «ricorrente, idonea per coperture finanziarie strutturali».

D'altro canto, secondo la difesa regionale anche la legge 5 agosto 2022, n. 111 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022), avrebbe variato in aumento e assestato le previsioni iniziali del bilancio dello Stato per il 2022 «sulla scorta dei migliori andamenti registrati a livello nazionale, di diversi cespiti di entrate, tra le quali le sostitutive». Più in generale, il «quadro normativo» riproporrebbe «più volte» esempi in cui «inattesi incrementi di entrate in corso d'esercizio noti come “tesoretti”» sarebbero stati utilizzati a titolo di copertura finanziaria.

6.2.– Quanto alla doglianza relativa alla lettera c) del comma 1 dell'impugnato art. 12, la resistente sottolinea che i risparmi di spesa richiamati da tale previsione sarebbero stati iscritti nel capitolo 215794 della Missione 20 (Fondi e accantonamenti) «il cui stanziamento per definizione, in relazione alla natura della relativa spesa, non risulta impegnabile e pagabile».

Inoltre, in forza della espressa previsione secondo cui le relative somme affluirebbero «a beneficio del bilancio regionale», in sede di rendiconto l'economia di bilancio derivante dallo stanziamento del citato capitolo determinerebbe un miglioramento del disavanzo «e non pot[er] essere oggetto di utilizzo negli esercizi successivi».

Infine, il mancato utilizzo dei «predetti risparmi c.d. “congelati”» potrebbe essere verificato nell'esame di legittimità costituzionale di successive leggi regionali.

7.– In prossimità dell'udienza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria a sostegno delle conclusioni già svolte.

*Considerato in diritto*

1.– Con ricorso depositato il 26 luglio 2022 (reg. ric. n. 48 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato diverse disposizioni della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, tra cui gli artt. 3, commi 1 e 2, e 13, commi 14 e 50.

2.– Con ricorso depositato il 17 ottobre 2022 (reg. ric. n. 78 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato alcune disposizioni della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, tra le quali l'art. 12, recante modifiche all'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022.

3.– Riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di

COPIA  
NON

legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati, i giudizi vanno riuniti, stante la parziale connessione tra le norme impugnate e in considerazione dei motivi e dei parametri parzialmente coincidenti.

4.– Quanto all’art. 18, comma 5, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, che il ricorso ha chiesto di dichiarare costituzionalmente illegittimo insieme alla stessa legge regionale nella sua interezza, con atto depositato il 26 novembre 2022, lo Stato ha rinunciato al ricorso limitatamente, tra le altre, alla impugnazione della suddetta disposizione, in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in data 21 novembre 2022. Il Presidente della Regione Siciliana *pro tempore*, con atto depositato il 7 dicembre 2022, ha accettato la rinuncia.

Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 5, e dell’intero testo della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

5.– È impugnato anche l’art. 3, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 97, 117, terzo comma, e 119 Cost.

I suddetti commi prevedono, al fine di recepire specifiche disposizioni statali in materia di trattamento economico del personale delle pubbliche amministrazioni – recate dai commi 604 e 612 dell’art. 1 della legge n. 234 del 2021 – l’incremento delle spese relative alle risorse destinate, rispettivamente, ai fondi per i trattamenti accessori e ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro per il triennio 2019-2021 in connessione con la revisione del sistema di classificazione del personale.

Entrambe le richiamate disposizioni richiedono il rispetto sia delle citate previsioni statali, sia «dei contenuti previsti dal punto 2, lettera e) dell’«Accordo tra Stato e Regione siciliana per il ripiano decennale del disavanzo» sottoscritto in data 14 gennaio 2021». Esse, infine, stabiliscono che alla copertura degli oneri rispettivamente recati si provvede a valere sui «risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4».

Questi ultimi dispongono, al fine di dare attuazione ai contenuti del menzionato accordo in materia di contenimento del trattamento economico accessorio, la riduzione a decorrere dall’anno 2022 degli importi, rispettivamente, del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione del personale della dirigenza regionale e del fondo risorse decentrate del personale del comparto non dirigenziale regionale.

5.1.– Secondo il ricorrente le disposizioni impugnate contrasterebbero con l’impegno, assunto dalla Regione Siciliana con il menzionato accordo, a ripianare il

COPIA  
NON



disavanzo regionale mediante una serie di interventi, tra cui la riduzione strutturale delle spese di personale, dal momento che le risorse derivanti dalla riduzione dei fondi indicati nei commi 3 e 4, anziché destinate al suddetto fine, verrebbero impiegate, invece, per finanziare l'incremento delle spese di cui ai commi precedenti.

Le stesse eccederebbero dunque dalle competenze legislative statutariamente riservate alla Regione Siciliana e violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica, «tra i quali rientr[erebbero] anche le disposizioni di contenimento dei costi di personale [...], di cui costitui[rebbe] espressione» il punto 2, lettere *d*) ed *e*), dell'accordo sottoscritto dalla Regione Siciliana, diretto a contenere sia le risorse destinate al trattamento accessorio del personale, sia, in generale, la spesa relativa al personale in servizio.

Sotto altro profilo, le disposizioni impugnate violerebbero anche gli artt. 97 e 119 Cost., quanto al «principio dell'equilibrio dei bilanci pubblici e della sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni [...], nella misura in cui esse pregiudic[herebbero] la corretta attuazione e, quindi, l'efficacia del piano di rientro decennale dal disavanzo».

In subordine, anche ritenendo che le previsioni impugnate non sottraggano risorse destinate all'attuazione del suddetto piano di rientro, le stesse sarebbero comunque costituzionalmente illegittime «in quanto prive di adeguata copertura finanziaria», violando perciò l'art. 81, terzo comma, Cost. Secondo il ricorrente, per effetto delle riduzioni previste nei commi 3 e 4 dell'impugnato art. 3, i fondi dagli stessi considerati «non sarebbero affatto sufficienti per garantire gli incrementi dei costi di personale disposti dal legislatore regionale» con i precedenti commi 1 e 2.

5.2.– La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, ha eccepito in via generale l'inammissibilità delle impugnative statali in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., ritenute prive di idonee argomentazioni.

Nel merito delle questioni in esame, le relative censure sarebbero «infondate e frutto di un travisamento» dei contenuti dell'accordo sottoscritto tra lo Stato e la Regione Siciliana il 14 gennaio 2021.

In ogni caso, le modifiche apportate alle disposizioni impugnate dall'art. 12 della successiva legge reg. Siciliana n. 16 del 2022 avrebbero determinato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

5.3.– Le questioni promosse sono inammissibili, perché del tutto generiche e viziate da un'incompleta ricostruzione del quadro normativo.

COPIA  
NON

Per costante giurisprudenza di questa Corte, «l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria d'illegittimità costituzionale si pone in termini più pregnanti nei giudizi proposti in via principale, rispetto a quelli instaurati in via incidentale (tra le tante, sentenze n. 119 del 2022, n. 219 e n. 171 del 2021). Il ricorrente, pertanto, “ha non solo l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva. Il ricorso deve cioè contenere l'indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione a supporto delle censure” (così, di recente, sentenza n. 95 del 2021)» (da ultimo, sentenza n. 44 del 2023).

5.3.1.– La doglianza principale, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., è, infatti, formulata, per un verso, richiamando l'accordo sottoscritto tra lo Stato e la Regione Siciliana in data 14 gennaio 2021 e, per l'altro, sostenendo, in modo meramente assertivo, che le disposizioni in esso contenute sarebbero rientranti nei principi di coordinamento della finanza pubblica.

Tale censura manca di considerare il quadro normativo di riferimento e segnatamente la relazione tra la disposizione da cui il suddetto accordo trae origine, ossia l'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli), e la competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Il ricorso, inoltre, non chiarisce i termini del prospettato contrasto degli impugnati commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 con i contenuti delle lettere *d)* ed *e)* del punto 2 dell'accordo, posto che, in particolare, le disposizioni regionali dichiarano di recepire previsioni statali di portata generale e, soprattutto, richiedono espressamente il rispetto della richiamata lettera *e)* del medesimo punto 2 dell'accordo.

5.3.2.– Considerazioni analoghe valgono a determinare l'inammissibilità delle questioni promosse in riferimento agli artt. 97 e 119 Cost., dovendosi aggiungere che il ricorso, in particolare, non si confronta con la peculiare disciplina approntata dall'accordo tra Stato e Regione Siciliana sia per la verifica dei contenuti dallo stesso previsti, sia per il caso di mancata attuazione degli impegni assunti dalla Regione di cui ai punti 1 e 2.

COPIA  
NON

Poiché, infatti, il conseguimento dell'obiettivo annuo di riduzione totale della spesa corrente è monitorato solo *a posteriori*, il ricorrente avrebbe dovuto argomentare in maniera puntuale in quali termini l'adozione delle norme impugnate si porrebbe in diretto contrasto con i parametri evocati.

5.3.3.– È, infine, inammissibile anche la questione promossa, in via subordinata, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., che chiaramente risente dei vizi che affliggono le questioni principali.

5.4.– L'evidenziata inammissibilità del ricorso, per la pregiudizialità che, nella specie, la connota ai fini della valutazione della satisfattività delle pretese avanzate con lo stesso, rende non necessario approfondire il profilo della sopravvenuta modifica dei commi 1 e 2 dell'impugnato art. 3, apportata dall'art. 12, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022 (sentenza n. 109 del 2018, punto 2 del *Considerato in diritto*).

6.– È denunciato anche l'art. 13, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, che «[p]er l'esercizio finanziario 2022 [...] autorizz[a] la spesa di 160 migliaia di euro in favore del Comune di Sciacca, destinata al pagamento delle imposte comunali ICI/IMU relative al procedimento di liquidazione della fondazione "Pardo" al fine di permettere l'immediato utilizzo delle risorse, già stanziare, destinate alla realizzazione del museo interdisciplinare di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 e successive modificazioni, nel complesso monumentale di Santa Margherita a Sciacca».

Le censure – promosse «[n]el presupposto» che la fondazione Pardo «sia soggetto partecipato dal Comune di Sciacca» – lamentano la violazione sia dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, che vieterebbe alle amministrazioni pubbliche il cosiddetto soccorso finanziario nei confronti dei propri organismi partecipati, sia dell'art. 97, secondo comma, Cost., in quanto, «senza alcuna ragionevole giustificazione», la norma regionale trasferirebbe sulla collettività l'onere di un debito di una fondazione di diritto privato in liquidazione.

6.1.– Occorre dare atto, in linea preliminare, che la disposizione impugnata è stata abrogata dall'art. 3, comma 7, della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025), entrata in vigore il 1° marzo 2023, ai sensi dell'art. 119, comma 1, della medesima, e le cui disposizioni, in forza del precedente art. 118, comma 2, «si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1

COPIA  
NON



gennaio 2023».

A fronte di tale *ius superveniens* ricorrono entrambe le condizioni che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (*ex plurimis*, sentenze n. 242, n. 222 e n. 92 del 2022), determinano la cessazione della materia del contendere.

In primo luogo, abrogando la disposizione impugnata, il richiamato art. 3, comma 7, presenta senza dubbio carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso, come del resto riconosciuto dall'Avvocatura generale nell'udienza pubblica.

Inoltre, anche in assenza di deduzioni sul punto della Regione Siciliana, la cui costituzione in giudizio non comprende la presente impugnativa, è da escludersi che, prima di essere abrogata, la previsione di cui all'art. 13, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, abbia ricevuto applicazione mediante l'adozione dell'impegno di spesa e del pagamento del contributo a favore del Comune di Sciacca.

In questo senso, va rilevato che, per un verso, la norma impugnata ha autorizzato la spesa per il solo esercizio finanziario 2022; per altro verso, dal bilancio finanziario gestionale per l'esercizio finanziario 2023 – approvato con deliberazione della Giunta regionale della Regione Siciliana 16 gennaio 2023, n. 43 – risulta che il capitolo 191337, appositamente istituito a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale impugnata, presentava per l'anno 2022 un importo pari a zero sia quanto alla previsione definitiva di cassa (che, ai sensi dell'art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, costituisce limite al pagamento delle spese), sia quanto ai residui presunti al termine dell'esercizio; ciò che esclude la presenza di somme impegnate e non pagate entro l'anno 2022.

Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022.

7.– Infine, il ricorso denuncia l'art. 13, comma 50, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, in base al quale «[a]ll'articolo 55 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, dopo le parole “liquidazione coatta amministrativa” sono aggiunte le parole “nonché ai soci che hanno favorevolmente ottenuto i benefici di cui all'articolo 179 del codice penale”», ossia la riabilitazione.

Per l'effetto, la disposizione regionale modificata – recante interpretazione autentica dell'art. 2, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 37 del 1994 – stabilisce ora che quest'ultimo «si interpreta nel senso che i benefici previsti dal comma 1 dell'articolo 2 della suddetta legge si applicano ai soci delle cooperative agricole, già

COPIA  
NON

utilmente inserite in graduatoria per il godimento dei suddetti benefici, per le quali sia stato dichiarato lo stato di insolvenza ovvero siano pendenti o già definite le procedure di fallimento o liquidazione coatta amministrativa nonché ai soci che hanno favorevolmente ottenuto i benefici di cui all'articolo 179 del codice penale».

Ad avviso del ricorrente, la disposizione regionale impugnata ometterebbe sia di quantificare gli oneri dalla stessa recati, sia di individuare i mezzi finanziari per farvi fronte, in violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost.

7.1.– La questione è inammissibile, non avendo il ricorrente adeguatamente motivato le ragioni del contrasto della norma impugnata con l'evocato parametro costituzionale (*ex plurimis*, con riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., sentenze n. 44 del 2023, n. 25 del 2021 e n. 131 del 2016).

La censura statale si limita, infatti, ad affermare che la norma regionale «reca evidenti oneri finanziari a carico del bilancio regionale, dato che l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, ammette i soci delle cooperative agricole per le quali sia stato già dichiarato lo stato di insolvenza o il fallimento o sia stata già avviata la liquidazione coatta amministrativa ai benefici previsti dal comma 1 della medesima disposizione: vale a dire, l'assunzione a carico del bilancio della Regione Siciliana delle garanzie prestate da tali soggetti in favore delle cooperative stesse».

L'argomentazione così formulata risulta apodittica e contraddittoria.

Il ricorrente, infatti, ascrive all'intervento impugnato la produzione di nuovi oneri finanziari senza tuttavia contestarne il dichiarato carattere interpretativo; ciò che potrebbe escluderne l'effetto innovativo anche sul piano finanziario.

8.– Con il ricorso depositato il 17 ottobre 2022 (reg. ric. n. 78 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, come detto, ha impugnato alcune disposizioni della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, tra le quali l'art. 12, recante modifiche all'art. 3 della già esaminata legge reg. Siciliana n. 13 del 2022.

9.– Della disposizione da ultimo citata sono anzitutto denunciate le lettere *a)* e *b)* del comma 1, in quanto, l'una modificando il comma 1 del richiamato art. 3, l'altra sostituendone il comma 2, utilizzerebbero le maggiori entrate di natura tributaria allocate al Titolo I, Tipologia 103, capitolo 1026, in violazione dell'obbligo di copertura finanziaria di cui all'art. 81, terzo comma, Cost., come specificato dalla legge n. 196 del 2009.

Per un verso, infatti, le disposizioni regionali impuginate, ricorrendo a entrate dipendenti dall'andamento del gettito, «correlato a future variabili dei mercati

COPIA  
NON

finanziari», contrasterebbero con l'art. 17, comma 1, lettera c), della suddetta legge che richiede la copertura delle maggiori spese «mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate».

Per altro verso, le stesse risorse, inoltre, consistendo in maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente, in forza del comma 1-*bis* del medesimo art. 17 non sarebbero utilizzabili per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese, dovendo essere «finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica».

9.1.– La questione è fondata, sotto entrambi i profili di censura.

Modificando la originaria copertura degli oneri stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, ambedue le previsioni impugnate vi provvedono ora «mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1026», costituite da ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale e corrispondenti, come riconosciuto dalla Regione Siciliana nell'atto di costituzione, all'incremento della iniziale previsione di competenza del suddetto capitolo in forza del positivo andamento del gettito nella prima parte dell'esercizio 2022.

In tal modo le disposizioni regionali in esame si pongono in contrasto anzitutto con l'art. 17, comma 1, lettera c), della legge n. 196 del 2009 – applicabile anche alle regioni in forza del successivo art. 19 – in base al quale la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, deve avvenire mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate.

Nella specie, invece, difettano modifiche sostanziali della legislazione, per cui le maggiori entrate considerate dalle norme regionali impuginate non rappresentano coperture stabili e si rivelano inidonee a garantire la copertura dei correlati oneri derivanti dalle spese di personale, di natura strutturale e incompressibile nel tempo.

L'argomento della difesa regionale che, obliterando il requisito della norma statale, si limita a ritenere possibile l'utilizzo nel corso dell'esercizio finanziario delle maggiori riscossioni contestualmente registrate, risulta dunque inconferente.

Le norme regionali contrastano anche con il comma 1-*bis* dello stesso art. 17 della legge n. 196 del 2009, a mente del quale «[l]e maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica».

Disciplinando la destinazione del cosiddetto extra-gettito a vantaggio dei saldi di

COPIA  
NON

finanza pubblica, la previsione statale esplicita un corollario dell'altra disposizione dianzi richiamata, precludendo l'utilizzo a copertura delle nuove spese – nella specie, invece, avvenuto – delle maggiori entrate registrate, a legislazione immutata, in conseguenza del miglioramento del quadro economico.

Le norme regionali impugnate contrastano quindi con l'art. 81, terzo comma, Cost., perché le coperture delle spese difettano «di un legittimo “fondamento giuridico” (sentenza n. 197 del 2019)» (sentenza n. 156 del 2021).

Deve, in conclusione, dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022.

9.2.– Va aggiunto che, mentre la caducazione della lettera *b*) riguarda l'intero comma 2 del medesimo art. 3, come ormai definitivamente sostituito rispetto alla formulazione originaria, quella della richiamata lettera *a*) incide solo sulla modalità di copertura prevista dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, come modificato dalla menzionata lettera *a*).

In considerazione della sussistenza di una inscindibile connessione funzionale (sentenze n. 279 del 2016, n. 68 del 2014 e n. 181 del 2013) tra le due parti della citata disposizione, va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'art. 3, comma 1, primo periodo e secondo periodo, quest'ultimo limitatamente alle parole «[a]lla conseguente copertura dell'onere, pari ad euro 1.600.000,00 a decorrere dall'anno 2022,», della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, là dove questo stabilisce interventi onerosi ormai «insuscettibili di attuazione in carenza di finanziamento» (sentenza n. 181 del 2013).

10.– Resta da esaminare l'impugnativa dell'art. 12, comma 1, lettera *c*), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, che introduce il comma 4-*bis* nell'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, ai sensi del quale le somme corrispondenti ai risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4 e derivanti dalla riduzione di fondi relativi al personale dell'area della dirigenza e a quello del comparto non dirigenziale, «affluiscono a beneficio del bilancio regionale e sono iscritte in un apposito capitolo del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, non utilizzabili ai fini della gestione della spesa (Missione 20, Programma 3)».

Ad avviso del ricorrente, in contrasto con le finalità perseguite dall'accordo sottoscritto tra lo Stato e la Regione Siciliana il 14 gennaio 2021, e quindi in violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., la norma regionale «sottra[rrebbe] di fatto» i predetti

COPIA  
NON

risparmi «dal concorso alla riduzione del disavanzo finanziario, generando una economia di bilancio utilizzabile in futuro con successive previsioni normative regionali».

Tali considerazioni dimostrerebbero il «carattere manifestamente contraddittorio» della previsione impugnata, in contrasto anche con gli artt. 97, secondo comma, e 119, primo comma, Cost., «in punto di equilibrio dei bilanci pubblici e di sostenibilità del debito pubblico».

10.1.– Le questioni non sono fondate.

Riferendosi espressamente alle «somme corrispondenti ai risparmi di spesa di cui ai commi 3 e 4», il comma 4-*bis*, introdotto dalla disposizione impugnata nell'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, richiama altresì la finalità da quelle disposizioni dichiarata, ossia «di dare attuazione» agli specifici impegni assunti dalla Regione Siciliana e contenuti nell'accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021, volti a realizzare riduzioni strutturali degli impegni di spesa correnti.

Pertanto, stabilendo che tali somme «affluiscono a beneficio del bilancio regionale», la norma non contraddice, anzi conferma, la stabile compressione della spesa corrente disposta dai due precedenti commi «[a] decorrere dall'anno 2022».

Le modalità di iscrizione contabile che essa prescrive si limitano dunque a dare all'entità di tali riduzioni una mera evidenza nel bilancio di previsione, rimanendo esplicitamente escluso l'utilizzo delle corrispondenti somme «ai fini della gestione della spesa», in coerenza, peraltro, con la mera iscrizione contabile nella Missione 20, nella quale non sono consentiti impegni per spese finali.

Da ciò consegue che: la norma impugnata non comporta l'esito temuto dal ricorrente, ovvero quello di realizzare una economia di bilancio utilizzabile in futuro in violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost.; nemmeno si pone in contrasto con l'art. 97, secondo comma, Cost., né reca pregiudizio all'equilibrio di bilancio di cui all'art. 119, primo comma, Cost.

In accordo sia con il tenore letterale del richiamato comma 4-*bis*, sia con la finalità espressa dai precedenti commi 3 e 4, infatti, al termine dell'esercizio le somme iscritte nell'apposito capitolo della Missione 20 affluiscono definitivamente nel bilancio regionale, migliorando il risultato di amministrazione; ciò che per la Regione Siciliana equivale a ridurre l'entità del disavanzo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

COPIA  
NON



riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie), che modifica il comma 1, secondo periodo, e sostituisce il comma 2 dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024);

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, primo periodo e secondo periodo, quest'ultimo limitatamente alle parole «[a]lla conseguente copertura dell'onere, pari ad euro 1.600.000,00 a decorrere dall'anno 2022,», della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022;

3) *dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, nella formulazione originaria, promosse, in riferimento agli artt. 81, 97, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 48 del 2022;

4) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 50, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 48 del 2022;

5) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettera *c*), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 97, secondo comma, e 119, primo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 78 del 2022;

6) *dichiara* cessata la materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 48 del 2022;

7) *dichiara* estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 5, e dell'intero testo della legge reg. Siciliana n. 13

COPIA  
NON

del 2022, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 48 del 2022.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2023.

*Il presidente:* Sciarra

*Il redattore:* Antonini

*Il cancelliere:* Milana

Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2023.

*Il direttore della Cancelleria:* Milana

**(2023.19.1165)045**

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

**PRESIDENZA****Nomina del commissario straordinario presso il comune di Santa Ninfa.**

Con decreto presidenziale n. 537/Gab del 21 aprile 2023, il dott. Giovanni Salerno è stato nominato commissario straordinario presso il comune di Santa Ninfa (TP) in sostituzione degli organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

*Il capo di Gabinetto: Sammartano*

(2023.17.1082)072

**ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA**

**Avviso pubblico "Interventi a supporto delle imprese agricole contro la siccità e la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui e per l'allevamento - deliberazione di Giunta n. 559 del 27 novembre 2020", approvato con D.D.G. n. 46 del 22 gennaio 2021 - Approvazione dell'elenco regionale delle domande di aiuto ammesse, non ammesse e ammissibili.**

Con decreto n. 1709 del 26 aprile 2023 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura, è stato approvato l'elenco regionale delle domande di aiuto ammesse, non ammesse e ammissibili, con il quale si modifica la graduatoria regionale definitiva delle domande di aiuto ammissibili di cui al D.D.G. n. 1804 del 3 maggio 2022 e s.m. e i. (D.D.G. n. 6071 del 23 dicembre 2022), in esito alle verifiche "Istruttoria tecnico-amministrativa di cui al punto 11.2 dell'Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 46 del 22 gennaio 2021".

Il decreto e l'elenco allegato sono pubblicati nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'agricoltura ai seguenti indirizzi:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura>

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/altri-contenuti/aiuti-di-stato>

*Il dirigente del servizio 2: D'Anna*

(2023.20.1198)126

**ASSESSORATO DELL'ECONOMIA**

**Autorizzazione del progetto di fusione per incorporazione della società Finanza Sud Sim - Società di intermediazione mobiliare per azioni - nella Banca Agricola Popolare di Ragusa, con sede in Ragusa.**

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 471 del 27 aprile 2023, in conformità al parere obbligatorio e vincolante della Banca d'Italia, favorevolmente reso, ai sensi dell'art. 159, comma 2, del decreto legislativo dell'1 settembre 1993, n. 385, con nota prot. n. 0661305/23 del 12 aprile 2023, è stata disposta, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205, l'autorizzazione, di cui all'art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 385, del progetto di fusione per incorporazione della società Finanza Sud Sim - Società di intermediazione mobiliare per azioni (in forma abbreviata "FinsudSim S.p.A."), con sede in via Filippo Corridoni n. 1 - Milano nella Banca Agricola Popolare di Ragusa, con sede in viale Europa, 65 - Ragusa.

*Il dirigente del servizio 3: Messina*

(2023.17.1094)013

**ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO**

**Approvazione delle graduatorie provvisorie per la linea d'intervento 1 - "Giovani e sostenibilità" e per la linea d'intervento 2 "Giovani e cultura e benessere", relative alle proposte progettuali presentate a valere sull'Avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 494 del 14 aprile 2022, come integrato e**

**modificato con D.D.G. n. 574 del 3 maggio 2022 - Fondo Nazionale Politiche Giovanili anno 2021.**

Con decreto n. 1152 dell'11 maggio 2023 del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, sono state approvate le graduatorie provvisorie delle proposte progettuali, presentate a valere sull'Avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 494 del 14 aprile 2022, integrato e modificato con D.D.G. n. 574 del 3 maggio 2022, finanziato con le risorse del Fondo Nazionale Politiche Giovanili - Anno 2021 -, come da Allegato "A" per la Linea d'intervento 1 Azione "Giovani e sostenibilità" e da Allegato "B" per la Linea d'intervento 2 - Azione "Giovani e cultura e benessere", distinte per progetti ammessi e finanziabili, progetti ammessi e non finanziabili, progetti non ammessi, progetti esclusi.

Il decreto con i relativi allegati è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-famiglia-politiche-sociali-lavoro/dipartimento-famiglia-politiche-sociali>.

Avverso il suddetto decreto gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni e/o deduzioni entro e non oltre 10 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dell'avviso-comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Di Liberti

(2023.20.1195)132

**ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ**

**Finanziamento ed impegno di somma per la realizzazione di un parcheggio di interscambio nel comune di Misterbianco, a valere sui fondi di cui alla legge regionale n. 3/2016, art. 47, e ss.mm.ii.**

Il dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, con decreto n. 711 del 6 aprile 2023, assunto al protocollo della Ragioneria centrale delle infrastrutture e della mobilità al n. 35487 del 17 aprile 2023, ha disposto il finanziamento e il contestuale impegno della somma di € 400.821,78, sul capitolo di spesa 672484 del bilancio della Regione siciliana, a valere sui fondi della legge regionale n. 3/2016, art. 47, e ss.mm.ii., per l'esecuzione dell'intervento: "Realizzazione di un parcheggio di interscambio nell'area nord di via Municipio su via Madonna degli ammalati" nel comune di Misterbianco - CUP: G21G18000180006.

Il testo integrale del D.D.G. n. 711 del 6 aprile 2023 è visionabile consultando il sito [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it) - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

*Il dirigente del servizio 3: Vacirca*

(2023.17.1107)090

**ASSESSORATO DELLA SALUTE**

**PO FESR Sicilia 2014/2020 - Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) - APQ Sicani - Ammissione a finanziamento dell'intervento AISIC 15.**

Con decreto n. 332 del 14 aprile 2023 del dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, registrato dalla Ragioneria centrale salute in data 3 maggio 2023 al n. 272, è stato ammesso a finanziamento l'intervento denominato AISIC 15 "Telemedicina per la continuità assistenziale nell'area interna Sicani", dell'importo complessivo di € 500.079,68.

*Il dirigente del servizio 3: Maisano*

(2023.18.1142)134

**PO FESR Sicilia 2014/2020 - Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) - APQ Simeto - Ammissione a finanziamento dell'intervento AISI 06.**

Con decreto n. 333 del 14 aprile 2023 del dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, registrato dalla Ragioneria centrale salute in data 2 maggio 2023 al n. 268, è stato ammesso a finanziamento l'intervento denominato AISI 06 "Punto Salute - Teleassistenza, Telemedicina, ADI per la riorganizza-

zione dell'assistenza socio-sanitaria nell'Area Val Simeto - PUA", del l'importo complessivo di € 432.916,00.

*Il dirigente del servizio 3: Maisano*

**(2023.18.1143)134**

**Rettifica del decreto n. 298 del 6 aprile 2022, relativo al trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla struttura Centro medico di Fisioterapia ed Estetica di Nuzzo Vincenzo & C. s.n.c. alla struttura Centro medico di Fisioterapia ed Estetica s.r.l., con sede nel comune di Alcamo.**

Con decreto n. 371 del 20 aprile 2023 del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, nelle premesse del D.R.S. n. 298 del 6 aprile 2023, le parole "Fioterapia" e "Centro Oculistico Parrinello s.r.l." sono state sostituite rispettivamente dalle parole "Fisioterapia" e "Centro Medico di Fisioterapia ed Estetica s.r.l.".

Resta confermato quanto disposto con il D.R.S. n. 298 del 6 aprile 2023 e non modificato dal suddetto provvedimento.

La Placa

**(2023.17.1066)102**

**Sostituzione del referente unico della società farmaceutica Alexion Pharma Italy s.r.l., con sede legale in Milano, iscritta nel Registro dei portatori d'interesse dell'Assessorato della salute.**

Con decreto n. 375 del 26 aprile 2023, i dirigenti generali del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica e del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico hanno autorizzato la sostituzione del referente unico della società farmaceutica Alexion Pharma Italy s.r.l., con sede legale in viale Decumano, 39 - 20157 Milano, nel Registro dei portatori d'interesse dell'Assessorato regionale della salute, ai sensi del D.A. n. 706 del 19 aprile 2019, nominando la dott.ssa Cinzia Piccione, nata a Roma il 30 gennaio 1961, c.f. PCC CNZ 61A70 H501Y, quale referente unico delegato della medesima società.

*Il dirigente dell'U.O.B. A1.1: Cannata*

**(2023.17.1089)102**

**Iscrizione della società Galapagos Biopharma Italia s.r.l., con sede legale in Milano, nel registro dei portatori di interesse dell'Assessorato della salute.**

Con decreto n. 376 del 26 aprile 2023, i dirigenti generali del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica e del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico hanno autorizzato l'iscrizione della società Galapagos Biopharma Italia s.r.l., con sede legale in via Ceresio 7 - 20154 Milano, nel Registro dei portatori d'interesse dell'Assessorato regionale della salute, ai sensi del D.A. n. 706 del 19 aprile 2019, nominando il dr. Pietro Saia, nato a Palermo il 13 maggio 1974, c.f. SAI PTR 74E13 G273K quale referente unico delegato della medesima società.

*Il dirigente dell'U.O.B. A1.1: Cannata*

**(2023.17.1089)102**

**Autorizzazione all'apertura di un dispensario stagionale nel comune di Giardini Naxos.**

Con decreto n. 378 del 26 aprile 2023 del dirigente del servizio Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, la dott.ssa Elda Alessandra Cagnone, direttore della Farmacia Cagnone s.r.l. - 2ª sede urbana del comune di Giardini Naxos (ME), è stata autorizzata all'apertura del dispensario stagionale, sito in via Jannuzzo n. 6, nella frazione "Recanati - Naxos" del comune di Giardini Naxos (ME), per il periodo estivo dell'anno 2023 (1 giugno - 30 settembre).

La direzione tecnica del dispensario stagionale è affidata al dott. Antonino Marciano.

Cananzi

**(2023.17.1078)028**

**Aggiornamento dell'elenco dei centri e dei clinici abilitati alla prescrizione di medicinali a base di ormone somatotropo e analoghi.**

Con decreto n. 383 del 27 aprile 2023 del dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato aggiornato l'elenco dei centri e dei clinici abilitati alla prescrizione dei medicinali a base di ormone somatotropo e analoghi, come riportato nella tabella allegata:

Provincia	Centro	Medici prescrittori
Catania	U.O.C. endocrinologia ARNAS Garibaldi	dr.ssa Daniela Leonardi - <i>Supervisore</i> prof. Antonino Belfiore prof. Francesco Frasca prof.ssa Veronica Vella
Catania	clinica pediatrica A.O.U.P. "G. Rodolico S. Marco"	prof.ssa Manuela Caruso - <i>Supervisore</i> dott.ssa Donatella Lo Presti dott.ssa Valeria Panebianco
Catania	U.O.C. diabetologia e malattie endocrine A.O. "Cannizzaro"	prof. Massimo Buscema - <i>Supervisore</i> dott.ssa Paola Rossetti
Enna	pediatria e genetica medica IRCCS "Oasi Maria SS" di Troina	dott.ssa Letizia Ragusa - <i>Supervisore</i>
Messina	U.O.C. di pediatria A.O.U.P. "G. Martino"	prof.ssa Malgorzata Gabriela Wasniewska - <i>Supervisore</i> dott. Tommaso Aversa dott.ssa Maria Francesca Messina dott.ssa Mariella Valenzise dott. Domenico Corica
Messina	U.O.C. endocrinologia A.O.U.P. "G. Martino"	prof. Salvatore Cannavò - <i>Supervisore</i> dott. Francesco Ferrà dott.ssa Maria Antonia Violi dott.ssa Rosaria Maddalena Ruggeri
Palermo	U.O.C. pediatria generale ARNAS "Civico - G. Di Cristina"	dott.ssa Francesca Cardella - <i>Supervisore</i> dott.ssa Maria Cristina Maggio
Palermo	U.O.S.D. endocrinologia in età evolutiva A.O.O.R. "Villa Sofia - Cervello"	dott.ssa Graziella Malizia - <i>Supervisore</i>
Palermo	U.O.S.D. endocrinologia adulti e ad indirizzo oncologico A.O.O.R. "Villa Sofia - Cervello"	dott. Alfredo Caputo - <i>Supervisore</i> dott. Leonardo Gambino dott. Francesco Ianni

Sono confermate le disposizioni dell'articolo 2 del D.D.G. n. 820/2021.

*Il dirigente del servizio 7: Cananzi*

**(2023.17.1090)028**

## ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto di un impianto fotovoltaico grid-connected da realizzare nel comune di Comiso - proponente: Solar Italy XVIII s.r.l.**

Con decreto n. 136/Gab del 19 aprile 2023, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il "Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale complessiva pari a 18 MWp, costituito da due lotti, 9.015,50 kWp lotto 1, e 8.993,92 kWp lotto 2, denominato Pedalino da realizzare sui terreni agricoli siti in c.da Pedalino s.n.c. nel comune di Comiso (RG) nei terreni censiti al C.T. al foglio di mappa n. 46, particelle nn. 5 - 40 - 1 - 62 - 63 - 93, ed al foglio di mappa n. 49, particelle nn. 90 - 509 - 510 - 514 - 88 - 109 - 122 - 123 - 125 - 271 - 87 - 129 - 130 - 241", proposto dalla società Solar Italy XVIII.

Il suddetto provvedimento è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nella Sezione pubblica del Portale regionale valutazioni ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice procedura 1150), unitamente a tutta la documentazione afferente al procedimento, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

*L'estensore: Polizzi*

**(2023.17.1086)119**

**Provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto di un lotto di impianti fotovoltaici da realizzare nel comune di Mazara del Vallo - proponente: Sicily Sun One s.r.l.**

Con decreto n. 137/Gab del 19 aprile 2023, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il "Progetto di un lotto di impianti fotovoltaici denominato "Impianto agro-fotovoltaico da 4,677 Mwp denominato Mazara-Antalbo da realizzarsi nel comune di Mazara del Vallo (TP), c.da Antalbo", proposto dalla società Sicily Sun One s.r.l.

Il suddetto provvedimento è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nella Sezione pubblica del Portale regionale valutazioni ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice procedura 1052), unitamente a tutta la documentazione afferente al procedimento, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

*L'estensore: Polizzi*

**(2023.17.1084)119**

**Esito positivo della verifica di ottemperanza per il progetto di modifica di un impianto esistente di recupero mediante compostaggio di rifiuto organico per la produzione di ammendanti nel comune di Belpasso - proponente: ditta RACO s.r.l.**

Con decreto n. 139/Gab del 19 aprile 2023, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha attestato, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'esito positivo della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali relative alla macrofase *ante-operam* specificate nel provvedimento positivo di V.I.A. ex art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. rilasciato, con decreto n. 242/Gab del 18 novembre 2021, per il "Progetto di modifica di un impianto esistente di recupero mediante compostaggio di rifiuto organico per la produzione di ammendanti in c.da Gesuiti a Belpasso", proponente ditta RACO s.r.l.

Il suddetto provvedimento di verifica di ottemperanza è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nella Sezione pubblica del Portale regionale valutazioni ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice procedura 2100), unitamente alla documentazione afferente al procedimento, ai sensi dell'art. 28, commi 2 e 8, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

*D'ordine del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente: Di Rosa*

**(2023.17.1087)119**

**Provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nei comuni di Melilli e Augusta - proponente: Blusolar Melilli 1 s.r.l.**

Con decreto n. 140/Gab del 19 aprile 2023, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.), ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il "Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza di picco pari a 24.300,90 kWp e potenza in immissio-

sione pari a 20.000 kWp e relative opere ed infrastrutture connesse denominato Blusolar Melilli 1, da realizzare in parte in c.da Campana del comune di Melilli (SR) ed in parte nel territorio del comune di Augusta (SR), proposto dalla società Blusolar Melilli 1 s.r.l.

Il suddetto provvedimento è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nella Sezione pubblica del Portale regionale valutazioni ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice procedura 990), unitamente a tutta la documentazione afferente al procedimento, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

*L'estensore: Polizzi*

**(2023.17.1085)119**

**Giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto relativo ad un impianto per la messa in riserva ed il trattamento di rifiuti non pericolosi sito nel comune di Terme Vigliatore - proponente: Ditta Torre s.r.l.**

Con decreto n. 141/Gab del 19 aprile 2023, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il "Progetto di un impianto per la messa in riserva ed il trattamento di rifiuti non pericolosi in contrada San Giovanni Ospedale del comune di Terme Vigliatore (ME)", proponente Ditta Torre s.r.l.

Il suddetto provvedimento è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nella Sezione pubblica del Portale regionale valutazioni ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice procedura 1450), unitamente alla documentazione afferente al procedimento, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

*D'ordine del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente: Ricco*

**(2023.17.1083)119**

**Giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto relativo ad un impianto fotovoltaico da realizzare nel comune di Piazza Armerina - ditta proponente: Edison Rinnovabili S.p.A.**

Con decreto n. 143/Gab del 20 aprile 2023, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il "Progetto di un impianto fotovoltaico denominato "Piazza Armerina - Elsa 2" della potenza di 3.526,88 kWp (3.000 kW in immissione) nel comune di Piazza Armerina (EN), nonché di tutte le opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione in entra-esce su linea MT esistente Mirabella, uscente dalla cabina primaria AT/MT S. Cono" - proponente ditta società Edison Rinnovabili S.p.A.

Il suddetto D.A. n. 143/Gab è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nel Portale regionale valutazioni ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice procedura 1480), unitamente alla documentazione afferente al procedimento, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

*D'ordine del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente: Blanco*

**(2023.17.1071)119**

**Giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico nel comune di Vittoria - proponente: Solar Italy XIII s.r.l.**

Con decreto n. 144/Gab del 20 aprile 2023, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il "Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico su suolo grid-connected della potenza nominale pari a 5.788,64

KWp, denominato Bompolieri 1, da realizzare sui terreni agricoli siti in c.da Forcone s.n.c. nel comune di Vittoria (RG.), censiti al c.t. al fig. 29, part.lla 3 - 37 - 41- 49 - 60- 61 - 72 - 74 - 76 - 77 - 79 - 81 - 85 - 86 - 87 - 93 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 118", proposto dalla società Solar Italy XIII s.r.l.

Il suddetto provvedimento è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21/2014, sia nella Sezione pubblica del Portale valutazioni ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice procedura 968), unitamente a tutta la documentazione afferente al procedimento, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

*D'ordine del dirigente del servizio 1  
del Dipartimento regionale dell'ambiente: De Luca*

**(2023.17.1088)119**

**Esclusione dalle procedure di valutazione ambientale del progetto di modifica non sostanziale di un impianto di trattamento rifiuti, sito nel comune di Termini Imerese - proponente: Profineco s.r.l.**

Con decreto n. 421 del 28 aprile 2023, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, all'esito della valutazione preliminare ex art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. effettuata sul "Progetto di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29- nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ii., dell'impianto trattamento rifiuti della Profineco s.r.l. autorizzato con decreto A.I.A. regionale D.R.S. n. 615 del 25 giugno 2008 e ss.mm.ii, sito in località Canne Masche snc, nei comuni di Termini Imerese (PA)", proponente società Profineco s.r.l., ha comunicato che tale progetto non rientra tra le categorie di cui ai commi 6 e 7 del suddetto articolo e pertanto non deve essere sottoposto ad alcuna delle procedure di valutazione ambientale previste dal Titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il suddetto provvedimento è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nella Sezione pubblica del Portale regionale valutazioni ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice procedura 2229), unitamente alla documentazione afferente al procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

*D'ordine del dirigente del servizio 1  
del Dipartimento regionale dell'ambiente: De Luca*

**(2023.17.1101)119**

## ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

**Iscrizione dell'associazione Pro loco di Bompensiere APS al relativo albo regionale.**

Con decreto n. 564 del 27 aprile 2023 del dirigente del Servizio turistico regionale n. 13 di Caltanissetta del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, l'Associazione "Pro Loco di Bompensiere APS" - c.f./P. IVA 92007530857 - con sede nel comune di Bompensiere, via Luigi Pirandello s.n. - è stata iscritta all'Albo regionale delle pro loco, istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, a decorrere dalla data del suddetto decreto.

Cigna

**(2023.17.1093)111**

**Approvazione dell'Avviso per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati al rimborso dei costi sostenuti dalle società sportive siciliane partecipanti ai campionati nazionali di serie A e serie B indetti dalle Federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP per le trasferte dei propri atleti - Stagione sportiva 2022-2023.**

Con decreto n. 702 del 10 maggio 2023, il dirigente generale del

Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha approvato l'Avviso per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati, ai sensi del comma 6 dell'art. 81 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, al rimborso dei costi sostenuti dalle società sportive siciliane partecipanti ai campionati nazionali di serie A e serie B indetti dalle Federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP per le trasferte dei propri atleti, nel corso della stagione sportiva 2022/2023.

Il provvedimento è rinvenibile nel sito internet del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

*Il dirigente del servizio 5: Tornabene*

**(2023.19.1173)104**

**Approvazione della disciplina per la richiesta dei contributi per la stagione sportiva 2022/2023 destinati alle società sportive siciliane professionistiche, dilettantistiche, partecipanti ai campionati nazionali di serie A e serie B indetti dalle Federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 e ss.mm.ii.**

Con decreto n. 707 del 10 maggio 2023, il dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha approvato la disciplina per la richiesta dei contributi per la stagione sportiva 2022/2023 destinati alle società sportive siciliane professionistiche, dilettantistiche, partecipanti ai campionati nazionali di serie A e serie B indetti dalle Federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente allo stanziamento del capitolo 43741 esercizio finanziario 2023 pari ad € 873.000,00 ed allo stanziamento del capitolo 473710 pari ad € 1.067.000,00.

Il provvedimento è rinvenibile nel sito internet del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

*Il dirigente del servizio 5: Tornabene*

**(2023.19.1172)104**

**Modalità di attuazione, determinazione dei destinatari e quantificazione del beneficio economico di cui al comma 61 dell'art. 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2.**

Con decreto n. 740 dell'11 maggio 2023, l'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, ai sensi del comma 62 dell'art. 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, ha definito le modalità di attuazione, le determinazioni dei destinatari sulla base delle fasce reddituali e la quantificazione del beneficio economico di cui al comma 61 dell'art. 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, che ha istituito un fondo regionale per lo sport finalizzato a promuovere la pratica sportiva per i ragazzi da 6 a 16 anni attraverso l'erogazione di apposito voucher da utilizzare per la partecipazione alle attività sportive.

Il testo completo del decreto è rinvenibile nel sito internet del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

*Il dirigente del servizio 5: Tornabene*

**(2023.20.1182)104**

**Manifestazione di interesse per l'individuazione delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, affiliate al CONI e/o al CIP, che gestiranno le attività sportive o i corsi organizzati di cui al comma 61 dell'art. 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2.**

Con decreto n. 777 del 15 maggio 2023, il dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha approvato la "Manifestazione di interesse" per l'individuazione delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche affiliate al CONI e/o al CIP, che gestiranno le attività sportive o i corsi organizzati per le finalità di cui al comma 61, dell'art. 26, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2.

Il testo completo del decreto è rinvenibile nel sito internet del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

*Il dirigente del servizio 5: Tornabene*

**(2023.20.1183)104**

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Barone Francesco Celsa, 33.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali  
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Edicola "Scilipoti" di Stroschio Agostino - via Catania, 13.

CASTELVETRANO - Cartolibreria Marotta di Parrino V. & Valerio N. s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

MODICA - Baglieri Laura - corso Umberto I, 458/460.

NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Bottega della Carta"  
di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armana Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 350.

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2023

### PARTE PRIMA

DI) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale

— annuale .....	€ 81,00
— semestrale .....	€ 46,00

II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, inclusi i supplementi ordinari e l'indice annuale:

— soltanto annuale .....	€ 208,00
--------------------------	----------

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario .....

Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario: per ogni sedici pagine o frazione .....

### SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento annuale (abbonamento semestrale non previsto) .....

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario .....

Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario: per ogni sedici pagine o frazione .....

### PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale (versione cartacea) .....

Abbonamento annuale (**solo on-line**) .....

Abbonamento semestrale (versione cartacea) .....

Abbonamento semestrale (**solo on-line**) .....

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario .....

Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario: per ogni sedici pagine o frazione .....

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni fasciata .....

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, a mezzo **bollettino postale**, sul c/c postale n. 00296905 intestato alla "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (in atto, UNICREDIT), indicando nella causale di versamento per quale parte della Gazzetta ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della Gazzetta non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione del Codice Univoco, delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dell'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre e entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.a. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della Gazzetta.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

**Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.**

**AVVISO** Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

---

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

---

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

---

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la  
commercializzazione